

Torino, 26/09/2017

Oggetto: Lettera di offerta di fornitura di energia elettrica valida come contratto

Spett. le **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

con riferimento alle intese intercorse, sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura dei quantitativi di energia elettrica richiesti per alimentare i punti di prelievo (POD) di Vostra titolarità.

La proposta di fornitura ha validità fino al giorno 26/10/2017 ore 16,00.

Ai fini dell'accettazione della presente proposta, Vi invitiamo a valutare attentamente le condizioni contenute nel testo contrattuale e nei relativi allegati, a compilare debitamente le parti di competenza e ad inviare a IREN MERCATO S.p.A. via e-mail al referente di seguito indicato entro la data di scadenza dell'offerta, il testo contrattuale, in versione conforme alla proposta formulata da IREN MERCATO S.p.A., sottoscritto per accettazione.

Il contratto si concluderà nel momento in cui IREN MERCATO S.p.A. avrà conoscenza dell'accettazione del Cliente.

Alla trasmissione via fax o via e-mail del testo contrattuale, dovrà seguire l'invio dell'originale in duplice copia a mezzo posta al seguente indirizzo: Via Giordano Bruno 25, 10134 Torino

Ai fini dell'esecuzione del contratto, entro 5 giorni dall'accettazione stessa e comunque non oltre il penultimo giorno lavorativo del secondo mese precedente l'inizio previsto della fornitura, il Cliente è tenuto a comunicare ad IREN MERCATO S.p.A. i codici dei punti di prelievo (POD) eventualmente mancanti.

Qualora il Cliente ometta in tutto o in parte oppure ritardi di comunicare a IREN MERCATO S.p.A. i codici dei punti di prelievo (POD) di cui sopra, oppure rilevandone eventuali difformità nel testo contrattuale, non ne dia comunicazione ad IREN MERCATO S.p.A., l'eventuale differimento dell'attivazione della fornitura sarà unicamente a lui imputabile.

Resta inteso che l'eventuale modifica dei codici dei punti di prelievo (POD) non deve variare i quantitativi di energia elettrica oggetto della proposta formulata da IREN MERCATO S.p.A. Diversamente IREN MERCATO S.p.A. si riserva la facoltà di non accettare la nuova proposta formulata dal Cliente.

Segnaliamo infine che qualora il Cliente apponga modifiche al testo contrattuale proposto da IREN MERCATO S.p.A., così implicitamente formulando una nuova proposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 1326 c.c., IREN MERCATO S.p.A. si riserva la facoltà di non accettare la nuova proposta formulata dal Cliente.

Confidando che la nostra proposta possa incontrare il Vostro interesse, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Iren Mercato Area Clienti Business
Tel. 011/5549906
e-mail energia.pa@irenmercato.it

Iren Mercato S.p.A.

Il Direttore Commerciale Business
Ing. Alessandro Ferrari



CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Tra

Iren Mercato S.p.A. (di seguito IREN), avente sede legale in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo, 7, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 01178580997, regolarmente iscritta nell'elenco istituito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas relativo ai Clienti Idonei Grossisti, qui rappresentata dall'Ing. Alessandro Ferrari, in qualità di Direttore Commerciale Business dotato dei necessari poteri

e

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente sede legale in Via Mario Carucci n.° 71 00143 Roma, Codice Fiscale 97210890584, qui rappresentata dal Dott. Ignazio Motta in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

di seguito congiuntamente definite anche come le "Parti"

Premesse

- a) il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione tra le Parti;
- b) per i fabbisogni dei propri punti di prelievo, il Cliente necessita di approvvigionarsi dei quantitativi di energia indicati nell'art. 1.2.;
- c) IREN è in grado di soddisfare interamente le esigenze di approvvigionamento di energia elettrica del Cliente;
- d) il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara sotto la propria responsabilità che i punti di prelievo di Sua titolarità e per i quali necessita di approvvigionarsi dei quantitativi di energia oggetto del contratto risultano essere:
 - d.1) già collegati alla rete elettrica di distribuzione con allacciamenti tecnicamente idonei, nel rispetto di quanto definito dalle deliberazioni dell'Autorità e conformi alla normativa in materia come previsto dal D.M. 37/2009, pubblicato ;
 - d.2) svincolati, alla data di decorrenza del contratto, da ogni precedente rapporto di fornitura avendo regolarmente disdettato i relativi contratti secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali sottoscritte con il precedente Fornitore;
 - d.3) non sospesi per morosità al momento dell'inizio decorrenza contrattuale
 - d.4) intestati al Cliente presso gli archivi del Distributore;
 - d.5) non forniti dall'esercente la salvaguardia e, qualora lo fossero, anche in parte, si obbliga a darne immediata comunicazione ad IREN al fine di consentire alla medesima di ricevere le garanzie di cui all'art. 2.22 delle Condizioni Generali;
 - d.6) non esclusivamente alimentati in bassa tensione.
- e) La Lettera di offerta, le premesse, il contratto, le relative Condizioni di Fornitura, comprensive delle eventuali Condizioni Particolari, le Condizioni Generali (CG_rev_30102013) e gli allegati elencati al punto g), costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto; nel caso di contrasto tra le Condizioni Generali e le Condizioni di Fornitura prevarranno quest'ultime;
- f) il contratto valido può essere eseguito solo se compilato correttamente in ogni sua parte, ivi compresi gli allegati richiesti e previo buon fine dei contratti di trasmissione, dispacciamento, nonché della disdetta del precedente contratto di fornitura;
- g) Allegati:

ALLEGATO A - Elenco punti di prelievo

1 – CONDIZIONI DI FORNITURA

1.1 – Durata

Le Parti stabiliscono che il presente contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di voltura e non si intenderà tacitamente rinnovato. Restano salve le eventuali diverse indicazioni di cui all' allegato A che in tal caso prevalgono.

1.2 – Quantità di somministrazione – Tabella 1

Cluster	Mono MWh	F1 MWh	F2 MWh	F3 MWh	Totale MWh
					0,34

1.3 – Corrispettivi di somministrazione – Tabella 2

Mensilmente, per ogni MWh prelevato in ogni fascia oraria di cui all'art. 2.4 delle Condizioni Generali, oppure prelevato su fascia unica, il Cliente pagherà un corrispettivo pari alla media aritmetica dei valori del Prezzo Unico Nazionale (PUN) in detta fascia, come definito nella delibera dell'AEEG 9 giugno 2006 n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni, maggiorata secondo gli spread riportati nella tabella seguente:

Cluster	Mono €/MWh	F1 €/MWh	F2 €/MWh	F3 €/MWh
	0,81	0,81	0,81	0,81

I valori del Prezzo Unico Nazionale (PUN) sono pubblicati sul sito del Gestore del Mercato Elettrico (<http://www.mercatoelettrico.org>).

1.4 – Aggiornamento corrispettivi

I corrispettivi di somministrazione saranno aggiornati mensilmente con la variazione del Prezzo Unico Nazionale (PUN).

A tali corrispettivi saranno applicate le perdite di rete come definite dalla deliberazione dell'Autorità n. 5 del 30 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

1.5 – Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti inerenti il contratto vanno formulate per iscritto ed inviate, alternativamente, ai seguenti indirizzi :
per IREN:

indirizzo : IREN MERCATO S.p.A - Struttura Vendita Clienti Business – Via Giordano Bruno 25, 10134 Torino

e-mail : energia.pa@irenmercato.it PEC : vendite-elettrico@pec.irenmercato.it

per il CLIENTE:

indirizzo : _____ fax : _____

e-mail : _____ PEC : _____

CONDIZIONI PARTICOLARI

Garanzia

In deroga a quanto previsto dall'art. 2.22 delle Condizioni Generali, il Cliente non è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa qualora attivi la domiciliazione bancaria come mezzo di pagamento e rispetti la regolarità nel pagamento delle fatture durante il periodo contrattuale di fornitura. Nel caso in cui il Cliente, per uno o più siti di prelievo, non abbia attivato la domiciliazione bancaria ovvero al primo caso di pagamento oltre il termine di scadenza indicato in fattura, IREN si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio di una fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito o da primaria Compagnia di Assicurazione, a prima richiesta, senza eccezioni e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. per un importo stimato pari ad almeno tre mesi di fornitura nel caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria o almeno cinque mesi nel caso di pagamento tramite bonifico bancario. Tale garanzia deve pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta di IREN e avere validità fino al 90° giorno dopo la naturale scadenza del contratto stesso. Restano invariate tutte le altre condizioni previste dallo stesso articolo 2.22.

Fatturazione e Pagamenti

In deroga a quanto previsto dall'art. 2.20 delle Condizioni Generali, il pagamento delle fatture deve avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Restano invariate tutte le altre condizioni previste dallo stesso articolo 2.20.

Certificazione Energia da Fonti Rinnovabili

L'energia elettrica relativa ai volumi prelevati dal Cliente nell'ambito del presente contratto, sarà prodotta interamente da fonti rinnovabili (es. idroelettrico, fotovoltaico, eolico...). A tale scopo, Iren Mercato si impegna a compensare i volumi prelevati dal Cliente, con appositi certificati in vigore al momento, come previsto dalla deliberazione n.104/11 dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas e s.m.i. ed a darne evidenza al Cliente.

Il presente contratto per la vendita di energia rinnovabile è coerente con la regolazione definita dall'Autorità in materia.

Il corrispettivo dovuto per tale certificazione è già incluso nei corrispettivi di cui art 1.3.

Di seguito viene riportato la composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema.

Fonti primarie utilizzate	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da IREN MERCATO nei due anni precedenti		Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti	
	2015 preconsuntivo	2014 consuntivo	2015 preconsuntivo	2014 consuntivo
- Fonti rinnovabili	52,0%	51,6%	41,6%	43,1%
- Carbone	16,1%	15,9%	19,6%	19,0%
- Gas naturale	24,5%	26,0%	29,3%	28,6%
- Prodotti petroliferi	1,1%	0,8%	1,3%	1,0%
- Nucleare	3,9%	2,2%	5,2%	4,6%
- Altre fonti	2,6%	3,4%	3,1%	3,7%

IREN MERCATO S.p.A.

IL CLIENTE

Timbro e firma

Il Cliente dichiara di aver considerato e di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, del codice civile, le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali del presente contratto:

- 2.2 – Punti di prelievo
- 2.5 – Responsabilità
- 2.6 – Impossibilità sopravvenuta
- 2.8 – Cessione del contratto o del credito
- 2.11 – Fornitore unico
- 2.13 – Modifica del contratto
- 2.16 – Foro competente
- 2.19 – Recesso
- 2.20 – Fatturazione e pagamenti
- 2.24 – Corrispettivi di somministrazione energia

IL CLIENTE

Timbro e firma

ALLEGATO A - ELENCO PUNTI DI PRELIEVO

Data decorrenza	Fine Fornitura	POD	Ragione sociale	Indirizzo sito di prelievo	Località	Cap	Prov.	Consumo (MWh/anno)	Tensione (BT-MT-AT-AAT)	Potenza Impegnata (KW)
Data voltura	12 mesi dalla data di voltura	IT001E22087840	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Via Baragiola, Snc	Como	22100	CO	0,34	BT	3

IL CLIENTE
Timbro e firma

2 - CONDIZIONI GENERALI

Definizioni

Nell'ambito e ai fini delle presenti Condizioni Generali, delle condizioni di fornitura e di ogni altro documento allegato, si intendono per:

IREN: IREN Mercato S.p.A., fornitore dell'energia elettrica;

Cliente: è il cliente finale, persona fisica o giuridica, che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale da una rete con obbligo di connessione di terzi;

Distributore: è l'impresa esercente l'attività di distribuzione di cui all'art.9 del D.Lgs. 16.03.1999, n.79 e s.m.i (pubblicato in G.U. n.75 il 31.03.1999) e di cui all'art. 4 comma 4.5 della Delibera AEEG 11/07 e s.m.i. (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 24 gennaio 2007) per la trasmissione e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;

Autorità: Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (pubblicata in G.U. n. 270 del 18/11/1995);

D.Lgs. 79/99: Decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato in G.U. n. 75. il 31/03/1999);

Punto di prelievo: è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale ovvero l'insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale;

Mercato libero: E' il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia sono concordate tra le parti e non fissate dall'Autorità per l'energia;

Servizio di maggior tutela o maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

Servizio di salvaguardia o salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto legge 18 giugno 2007, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

Servizio di connessione: è il servizio effettuato da parte del concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 79/99;

Servizi di rete: si intendono le attività che consentono ai fornitori (sia che operino sul mercato libero sia che forniscano il Servizio di maggior tutela) di trasportare l'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore, per consegnarla ai clienti finali;

Servizio di trasmissione: è il servizio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;

Servizio di trasporto: è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è ubicato il punto di prelievo del cliente finale; erogare i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e, indirettamente, il servizio di trasmissione;

Servizio di dispacciamento: è il servizio che garantisce in ogni istante l'equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia elettrica disciplinato dalla delibera AEEG n. 111/06 e s.m.i.

2.1 – Oggetto

Il contratto concerne la somministrazione di energia elettrica da parte di IREN a un Cliente idoneo ai sensi del D.lgs. 79/99, effettuata secondo la vigente normativa, secondo le modalità indicate ed alle condizioni pattuite nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni di fornitura al fine di alimentare più punti di prelievo in bassa tensione o uno o più punti in media o alta tensione, anche congiuntamente ad un punto in bassa tensione.

2.2 – Punti di prelievo

La consegna dell'energia avviene nei punti di confine tra l'impianto del Distributore e gli impianti del Cliente (Punti di prelievo) indicati in Allegato A, alla tensione ivi specificata e alla frequenza di 50 Hz. In Allegato A sono altresì indicati i valori di potenza che il Cliente dichiara di aver acquisito tramite il pagamento dei contributi di allacciamento (Potenza in franchigia o Potenza disponibile).

I codici dei Punti di Prelievo (POD) sono indicati nell'allegato A. Il Cliente è tenuto ad effettuare un controllo sulla corretta indicazione degli stessi e, nel caso in cui il Cliente rilevi eventuali difformità, è tenuto a segnalarlo ad IREN entro 5 giorni dalla conclusione del contratto e comunque non oltre il penultimo giorno lavorativo del secondo mese precedente l'inizio previsto della fornitura.

Resta inteso che la correzione o l'aggiunta di Punti di prelievo nell'allegato A, non dovrà determinare variazioni dei quantitativi di energia elettrica previsti contrattualmente.

Qualora il Cliente ometta in tutto o in parte di comunicare a IREN i codici dei Punti di Prelievo (POD) di cui sopra, oppure rilevandone eventuali difformità nel testo contrattuale, non ne dia comunicazione ad IREN, non potrà pretendere alcunché in caso di differimento dell'attivazione della fornitura.

2.3 – Servizi di trasmissione e connessione

Il servizio di trasmissione è disciplinato dalla delibera AEEG n. 199/11 (pubblicata sul sito internet www.autorita.energia.it il 31.12.2011) e s.m.i.. Tale servizio è di competenza del Distributore e tutti i relativi oneri sono a carico del Cliente (ivi compresa la componente CTS ai sensi dell'art. 41 dell'allegato A. della delibera AEEG n. 198/11 (pubblicata sul sito internet www.autorita.energia.it il 30.12.2011.) e s.m.i.), nel caso in cui venisse addebitata ad IREN dal Distributore). Ai fini dell'esecuzione del contratto, il Cliente con la firma del contratto conferisce mandato senza rappresentanza, ai sensi rispettivamente degli artt. 1704 e 1705 c.c. a IREN affinché provveda alla stipula del contratto di trasmissione con il Distributore e, per i Punti di prelievo alimentati in bassa tensione, per la gestione della Connessione come previsto dalla delibera dell'Autorità n. 198/11 e s.m.i.. IREN si impegna a effettuare ogni adempimento per rendere operativo il servizio di trasmissione, addebitando al Cliente i relativi oneri senza spese aggiuntive ivi compresi eventuali oneri addebitati dal Distributore ad IREN relativi al contratto per il Servizio di Connessione. Il Cliente con la firma del contratto esercita la facoltà di conferire il mandato senza rappresentanza per la gestione della connessione anche per i Punti di prelievo alimentati in media e alta tensione. Il Cliente si impegna a fornire a IREN tutta la documentazione occorrente nei tempi e nei modi necessari.

Al fine di rendere operativo il contratto di trasmissione, nell'ipotesi in cui il Distributore richieda la sottoscrizione da parte del venditore del contratto per il Servizio di Connessione, il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, conferisce mandato con rappresentanza ai sensi rispettivamente degli artt. 1704 e 1705 c.c. ad IREN per la sottoscrizione del contratto per il Servizio di Connessione alla rete elettrica predisposto dal Distributore ed inerente le condizioni di connessione alla rete dei propri Punti di prelievo. Resta inteso che il Cliente conserverà ogni rapporto con il Distributore competente per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche di connessione alla rete dei propri Punti di prelievo.

2.4 – Fasce orarie

Ai fini del presente contratto per la suddivisione in 3 fasce orarie si farà riferimento a quanto previsto dalla delibera AEEG 181/06:

F1: nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00

F2: nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nonché il sabato dalle ore 7.00 alle ore 23.00

F3: nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 23.00 alle ore 7.00 e nei giorni di domenica e festivi tutte le ore.

In caso di modifiche della definizione delle fasce orarie IREN si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall'art. 2.13.

Nel caso di applicazione delle fasce Peak e Off Peak le parti concordano di adottare le seguenti definizioni:

Peak: nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

Off Peak: nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle ore 8.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e tutte le ore del sabato e della domenica.

Qualora in uno o più punti di prelievo non fosse presente un misuratore orario, le fasce Peak e Off Peak saranno calcolate secondo l'algoritmo di seguito descritto:

Peak = F1 + 0,12 * F2

Off Peak = 0,88 * F2 + F3

2.5 – Responsabilità

I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore, nel rispetto delle regole

fissate dall'Autorità e non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte di IREN al Cliente.

IREN, in qualità di grossista, non risponde di eventuali danni arrecati dall'energia a valle del punto di prelievo, anche se originati a monte dello stesso e non è responsabile dell'adeguatezza degli impianti del Cliente alle vigenti leggi antinfortunistiche e a specifiche norme tecniche. IREN non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dal Cliente conseguenti a problemi di natura tecnica concernenti l'impianto interno di proprietà del Cliente stesso ovvero la consegna dell'energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo i) variazione della tensione o della frequenza, ii) variazione della forma d'onda, iii) interruzione della continuità della fornitura o del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; iv) micro interruzioni, sovraccarichi o buchi di tensione, v) eventuali anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alle reti di distribuzione.

Il Cliente non potrà pretendere alcunché da IREN se, a causa di impedimenti di qualsiasi natura, anche se contingenti o temporanei, alla stessa non imputabili, l'attivazione della fornitura non potesse essere effettuata oppure venisse differita.

2.6 – Impossibilità sopravvenuta

In caso di impossibilità sopravvenuta a seguito di provvedimenti di pubbliche autorità o per cause di forza maggiore (come definite all'articolo successivo) che rendano impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto, la parte coinvolta informerà la controparte a mezzo raccomandata A/R. Nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta relativa all'intera prestazione, il contratto si intenderà risolto con decorrenza dalla data di comunicazione di cui sopra. Nell'ipotesi di impossibilità parziale, è facoltà della parte coinvolta recedere dal contratto entro un termine di 60 giorni comunicandolo a mezzo raccomandata A/R. Nel caso in cui la parte coinvolta non abbia esercitato tale diritto, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell'altra parte di recedere, con un termine di preavviso di 60 giorni, comunicandolo a mezzo raccomandata A/R.

2.7 – Cause di forza maggiore

Per forza maggiore si intende il verificarsi di eventi non imputabili a una delle parti, tali da impedire di adempiere tutte o parte delle proprie obbligazioni previste dal contratto e che la parte non poteva prevedere, prevenire o superare pur agendo con la dovuta diligenza e in buona fede e adottando tutte le ragionevoli misure. Gli eventi di forza maggiore comprendono, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, inondazioni, frane, terremoti o altre calamità naturali, nonché altre cause di forza maggiore come fatti di terzi, disposizioni delle autorità, atti di guerra, invasioni, guerre civili, rivoluzioni e sommosse.

2.8 – Cessione del contratto o del credito

IREN si riserva la facoltà di cedere in tutto o in parte il contratto e/o il relativo credito. Il Cliente può cedere il contratto solo previa accettazione di IREN. In caso di cessione di uno o più Punti di prelievo da parte del Cliente, IREN si riserva la facoltà di applicare quanto previsto all'articolo 2.13.

2.9 – Modifiche normative e del sistema tariffario

Qualora si verificassero, per qualsiasi motivo, modifiche alle vigenti normative o del sistema tariffario, IREN si riserva la facoltà di applicare quanto previsto all'articolo 2.13.

2.10 – Dispacciamento

Gli oneri di dispacciamento, sono disciplinati dalla vigente normativa e dalla delibera AEEG n. 111/06 e sono posti interamente a carico del Cliente. Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a IREN per la stipula del contratto di dispacciamento con Terna S.p.A. IREN si impegna a espletare tutti gli atti necessari a rendere operativo tale servizio senza costi aggiuntivi.

Per ciò che concerne il Bilanciamento nessun addebito sarà posto a carico del Cliente a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei Punti di prelievo.

In caso di modifiche del meccanismo di dispacciamento di merito economico, IREN si riserva la facoltà di applicare quanto previsto all'articolo 2.13.

2.11 – Fornitore unico

Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente si impegna a non acquistare presso fornitori diversi, senza il preventivo consenso di IREN, i quantitativi necessari alla totalità o a parte dei fabbisogni energetici dei Punti di prelievo oggetto del contratto. IREN si impegna a soddisfare interamente le esigenze del Cliente.

2.12 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non comunicare a terzi e a non divulgare i contenuti del contratto, senza il consenso dell'altro contraente, garantendo la massima riservatezza in ordine a tutte le notizie e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale.

2.13 – Modifica del Contratto

Il contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e/o regolamentazioni tecniche definite da leggi, dall'Autorità o da provvedimenti di Pubblica Autorità.

Nei casi di cui agli artt. 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.23, IREN si riserva la facoltà di proporre, secondo buona fede e correttezza, nuove condizioni contrattuali nell'intento di assicurare la prosecuzione della fornitura. Il Cliente ha facoltà di non accettarle, comunicandolo tempestivamente a IREN entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di mancata comunicazione entro il termine citato, le nuove condizioni si intendono accettate. In caso di non accettazione da parte del Cliente è facoltà delle parti recedere dal contratto, senza oneri aggiuntivi, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte di IREN della comunicazione di rifiuto. In tal caso il contratto ha termine alla fine del mese successivo a quello del ricevimento della comunicazione di non accettazione. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate a mezzo raccomandata A/R.

2.14 - Risoluzione del Contratto

Qualora una parte sia gravemente e reiteratamente inadempiente nei confronti dell'altra con riguardo a uno qualsiasi degli obblighi di cui al contratto, l'altra parte può richiederne la risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo il risarcimento del danno.

Indipendentemente da quanto precede, il contratto può essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il risarcimento del danno, su semplice richiesta delle parti in caso di inadempimento di una qualsiasi delle seguenti clausole del presente contratto:

- Premesse punto d – Dichiarazioni del cliente

- art. 2.12 – Riservatezza

- art. 2.20 – Fatturazione e Pagamenti

- art. 2.22 – Garanzia

Il contratto si intende inoltre automaticamente risolto in caso di procedure concorsuali a carico di una delle parti, salvo richiesta autorizzata del curatore alla prosecuzione del servizio ed "ex lege" nei casi di Concordato Preventivo in Continuità come previsto dalla L.134/2012.

Il contratto si intenderà altresì risolto di diritto in caso di risoluzione del Contratto di trasmissione, di connessione o di dispacciamento.

2.15 – Spese di registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR. n. 131 del 26 aprile 1986.

2.16 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra IREN e il Cliente in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, il Foro competente è quello:

- del Tribunale di Torino, per tutti i contratti stipulati con clienti aventi sede legale in Torino e Provincia di Torino;

- dei Tribunali di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena per tutti i contratti stipulati con clienti aventi rispettivamente sede legale nelle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e Modena;

- del Tribunale di Genova per tutti gli altri clienti.

2.17 – Nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 (pubblicato in GURI n. 174 del 29.7.2003), viene precisato che i dati personali del Cliente vengono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, da IREN per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale afferente alla somministrazione di energia elettrica e di gas e per soddisfare ad adempimenti di legge. La raccolta dei dati per tali fini è obbligatoria. Per il trattamento dei dati a tali fini

non è necessario il consenso da parte del Cliente. IREN potrà trattare i dati personali del Cliente anche per finalità diverse da quelle indicate, solo se il Cliente stesso avrà dato espresso consenso. Le modalità di trattamento sono sia manuali che automatizzate, con strumenti elettronici.

Nel trattamento dei dati personali IREN garantisce l'assoluto rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Nel caso in cui il servizio richiesto sia gestito da terzi, anche questi ultimi saranno nominati responsabili del trattamento dei dati.

I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che operano sotto il diretto controllo di IREN, al fine di rendere più efficiente ed efficace la gestione dei dati stessi. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono:

- aziende incaricate del rilevamento dei consumi;
- aziende incaricate di stampare e inviare le bollette;
- aziende operanti nel settore della tutela del rischio del credito, che potrà essere attuata anche a mezzo di cessione dei crediti maturati;
- aziende incaricate di valutare l'efficienza ed efficacia del servizio reso, nel caso in cui il Cliente abbia dato il consenso al trattamento dei dati per fini diversi da quelli sopra indicati;
- scambio di informazioni con altre aziende del Gruppo IREN, ai fini dell'offerta di servizi integrativi o aggiuntivi al servizio di base, nel caso in cui il Cliente abbia dato il consenso al trattamento dei dati per fini diversi da quelli sopra indicati.

I dati di cui sopra non vengono diffusi. Il Cliente ha diritto di ottenere da IREN conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e della loro comunicazione in forma intelligibile, ivi inclusi i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 (di cui di seguito è riportato il testo integrale), rivolgendosi ad IREN in Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova. Il titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 dello stesso decreto legislativo, è IREN - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova.

“Decreto Legislativo 196/2003

Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.

2.18 – Codice Etico Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e politica della Qualità e della Sicurezza

IREN si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato alla prevenzione delle forme di reato previste dal D.lgs. 231/01. Tale Modello, liberamente consultabile sul sito internet www.irenmercato.it, individua le attività esposte a rischio di reato, descrive responsabilità e procedure ad esse relative, introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso, e ne prevede il monitoraggio.

IREN ha istituito un Organismo di Vigilanza indipendente deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello.

Sono attuate iniziative di formazione rivolte a tutto il personale in relazione ai principi del D.lgs. 231/01 e il Modello è portato a conoscenza sia in ambito aziendale sia esternamente.

Il Cliente si impegna ad attenersi ai principi indicati nei suddetti documenti, nonché qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di IREN conseguente alla commissione di reati.

2.19 – Recesso

Le Parti rinunciano espressamente alla facoltà di esercitare il diritto di recesso unilaterale dal contratto.

2.20 – Fatturazione e Pagamenti

La fatturazione dei consumi avviene con frequenza mensile, sulla base delle letture pervenute a IREN da parte del Distributore. In caso di indisponibilità o ritardo nella comunicazione di tali misure, è facoltà di IREN fatturare sulla base di valori presunti, con riserva di conguaglio nel mese successivo o comunque quando tali dati saranno resi disponibili.

Nel caso in cui venga accertato il mancato o irregolare funzionamento del contatore, si procederà al ricalcolo dei consumi secondo le norme previste dall'AEEG, come di volta in volta aggiornate, accreditando l'eventuale conguaglio in fattura.

Il pagamento delle fatture deve avvenire entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura, mediante domiciliazione bancaria e/o bonifico bancario secondo le modalità indicate in fattura. In nessun caso il pagamento può essere differito o ridotto. Eventuali contestazioni vengono prese in considerazione e gestite separatamente dagli aspetti di esazione. La compensazione del debito con eventuali crediti vantati dal Cliente è subordinata al benessere di IREN. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento vengono addebitati al Cliente, oltre alle maggiori spese di esazione, gli interessi di mora computati in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente nel periodo in cui si verifica l'inadempimento, maggiorato di 3,5 punti.

Qualora il Cliente provveda al pagamento successivamente al termine di scadenza della fattura, il Cliente dovrà inviare via fax o posta elettronica certificata apposita comunicazione ad IREN con l'indicazione dell'avvenuto pagamento.

In caso di mancato pagamento di una fattura, trascorsi 15 giorni dal termine di pagamento della fattura stessa, IREN, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento del danno, si riserva il diritto di attivare qualora il Cliente possieda le caratteristiche di cliente disalimentabile, le procedure, previste in caso di morosità.

In questo ultimo caso, IREN potrà richiedere al distributore locale competente la sospensione della fornitura previa costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta, a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della delibera AEEG 4/08 e s.m.i., nella quale saranno indicati, tra l'altro, il termine - comunque non inferiore a 15 giorni solari dall'invio al cliente finale della raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell'esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui IREN non fosse in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, per provvedere al pagamento - decorso il quale IREN, in caso di mancato pagamento, richiederà la sospensione della fornitura.

L'eventuale pagamento da parte del Cliente a seguito della procedura di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a IREN mediante raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata di cui alle condizioni di Fornitura.

In costanza di mora, trascorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento IREN potrà chiedere al distributore locale la sospensione della fornitura.

Per Punti di prelievo alimentati in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; successivamente, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile in caso di mancato pagamento del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Iren potrà richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità.

Il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:

- euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: a) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento (comma 3.3 lett. a All. A della delibera AEEG 4/08 e s.m.i.); b) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora IREN non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata (comma 3.3. lett. c All. A della delibera AEEG 4/08 e s.m.i.); c) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa di distribuzione per la sospensione della fornitura (comma 3.3. lett. b All. A della delibera AEEG 4/08 e s.m.i.).

Relativamente ai clienti provenienti dal mercato di salvaguardia, IREN fatturerà al Cliente eventuali debiti, ed eventuali interessi maturati, ceduti ad IREN dall'esercente la salvaguardia, ai sensi della deliberazione dell'AEEG ART/elt 04/08.

IREN si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "Cmor", derivante da un'eventuale morosità pregressa del Cliente relativa a contratti di fornitura stipulati con precedenti esercenti, addebitata dal Distributore ad IREN così come previsto dalle delibere AEEG ARG/elt 191/09 e Delibera ARG/elt 219/10 e successive modifiche ed integrazioni.

2.21 – Oneri fiscali e vari.

Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili al contratto per legge o per disposizione delle autorità competenti, fatto salvo che non siano espressamente disposti a carico di IREN e senza facoltà di rivalsa. Tali oneri vengono esposti in fattura in voci separate. Salvo diverse disposizioni di legge o specifiche regolamentazioni, IREN si impegna a svolgere attività di sostituto di imposta, applicando il regime IVA ed accisa ordinari, effettuando le dichiarazioni agli Uffici Tecnici di Finanza competenti ed eseguendo i relativi pagamenti.

Nel caso di regime tributario diverso dall'ordinario, il Cliente è tenuto a certificare la sua posizione con idonea documentazione comunicando per iscritto a IREN, con riferimento ad ogni singolo Sito di prelievo, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relativi dichiarazioni e pagamenti.

Il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione del regime IVA agevolato in relazione alla somministrazione di energia elettrica, dovrà rendere alla data di sottoscrizione del contratto, o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della somministrazione, apposita dichiarazione conforme all'Allegato predisposto da IREN. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad IREN entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione del regime IVA nella misura ordinaria. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione del regime IVA agevolato.

Analogamente a quanto sopra previsto, il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali vigenti. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del contratto per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Eventuali revoche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire a IREN entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.

Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da IREN all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere a IREN ai sensi e per gli effetti del presente articolo saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del Cliente stesso.

2.22 – Garanzia

A garanzia dell'esatto, puntuale e integrale pagamento delle fatture emesse da IREN per la somministrazione dell'energia elettrica a ciascuno dei Punti di prelievo oggetto del contratto il Cliente è tenuto a prestare idonea

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da primario Istituto di credito o da primaria compagnia di assicurazione, a prima richiesta, senza eccezioni e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. per l'importo indicato nelle Condizioni Particolari.

Qualora il Cliente, in conformità a quanto stabilito nelle premesse del presente contratto, abbia dichiarato che uno o più punti di prelievo oggetto del presente contratto sono stati o sono tutt'ora forniti dall'esercente la salvaguardia, è tenuto a presentare ad IREN idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da primario Istituto di credito o da primaria Compagnia di Assicurazione, a prima richiesta, senza eccezioni e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. L'ammontare della suddetta garanzia, indicato nelle Condizioni Particolari, dovrà essere almeno pari all'importo delle somme dovute dal Cliente a titolo di corrispettivo per almeno i precedenti cinque mesi solari di fornitura del punto o dei punti di prelievo forniti dall'esercente la salvaguardia.

La garanzia deve pervenire a IREN entro il penultimo giorno lavorativo del secondo mese precedente l'inizio previsto della fornitura e avere validità fino al 90° giorno dopo la naturale scadenza del contratto stesso. Qualora, a fronte di mancati pagamenti, l'importo della garanzia venisse escusso in tutto o in parte da IREN, il Cliente è tenuto a ricostituirla per l'intero ammontare.

In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della fideiussione, IREN si riserva la facoltà di applicare quanto previsto all'articolo 2.14.

2.23 – Entità di somministrazione

Nelle condizioni di fornitura alla Tabella 1, sono riportati i quantitativi previsionali su base anno suddivisi per fascia oraria. Eventuali variazioni degli stessi dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

E' obbligo del Cliente comunicare per iscritto ad IREN, per il rispetto degli adempimenti a carico della stessa imposti dall'attuale normativa del mercato elettrico, ogni variazione significativa dei propri consumi, sia programmata sia dovuta ad eventi accidentali. Nel caso in cui le percentuali dei consumi prelevati dal cliente nelle diverse fasce orarie siano sostanzialmente differenti a quanto dichiarato o nel caso di mancata comunicazione delle variazioni cui sopra IREN si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall'articolo 2.13.

2.24 – Corrispettivi di somministrazione energia

Per ogni MWh prelevato il Cliente paga i corrispettivi indicati nelle Condizioni di Fornitura - Tabella 2. Per i Punti di prelievo inizialmente non misurati per fasce orarie e per i quali, durante la vigenza del contratto, il Distributore inizierà a fornire ad IREN misure dei consumi aggregate per fasce orarie secondo la Delibera dell'AEEG n° 181/06, IREN, a decorrere dal primo giorno del mese successivo nel quale è iniziata la trasmissione delle misure da parte del Distributore come sopra indicato, applicherà i corrispettivi multiorari indicati in Tabella 2.

Si intendono compresi nei corrispettivi indicati in Tabella 2 gli oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87/CE, la quale istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra all'interno della Comunità Europea. Gli oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 (Certificati Verdi) e successive modifiche ed integrazioni, sono compresi nei corrispettivi indicati in Tabella 2. Non si intendono compresi nei corrispettivi indicati in Tabella 2, e pertanto saranno fatturati al Cliente, le perdite di rete, gli oneri di trasmissione e maggiorazioni A e UC, gli oneri di dispacciamento, nonché altri oneri che dovessero essere posti a carico dell'utente del dispacciamento dalle autorità competenti.